

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1 Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le attività istituzionali dell'Università degli Studi Roma Tre ovunque svolte. Per le attività svolte al di fuori dell'Università i soggetti cui competono gli obblighi di cui al presente Regolamento sono individuati tramite appositi accordi.

Art. 2 Poli, Unità Produttive, Contenitori e Contenuti

Ai fini della sicurezza l'Università è articolata in Poli ciascuno caratterizzato da continuità spaziale che comprendono le aree in proprietà, o in uso esclusivo a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi Roma Tre. Ciascun Polo è diviso in spazi di competenza dell'Ateneo e spazi di competenza delle Unità Produttive (UP).

Per Unità Produttive si intendono le strutture amministrative, i Dipartimenti, i Centri di servizio o di assistenza, le Scuole nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotati di poteri di spesa, di gestione e di spazi. Le aule e gli spazi di servizio, scale, bagni, parcheggi etc., se esclusivi, sono di competenza della Unità Produttiva stessa.

Ciascuna Unità produttiva è affidata ad un Responsabile della Unità Produttiva.

Le attività interne dell'Università si effettuano nel Contenitore che comprende gli spazi aperti, gli edifici e gli impianti tecnologici fissi: elettrico, telefonico, di condizionamento e riscaldamento, ascensori e montacarichi, impianti antincendio, illuminazione etc.

Il Contenuto è ogni attività svolta o oggetto utilizzato dai lavoratori ovvero le attività e l'organizzazione del lavoro, gli arredi e i mobili, le macchine, gli strumenti e le attrezzature di lavoro, i materiali e le sostanze, etc.

Art. 3 Datore di Lavoro: obblighi ed attribuzioni

Il Datore di Lavoro è il Rettore.

Il Rettore, con apposito provvedimento, può individuare altri Datori di Lavoro nei soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come Unità Produttiva.

Il Datore di Lavoro provvede alla:

- a) redazione del Documento Generale di Ateneo della Valutazione dei rischi;
- b) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ogni altra funzione è delegata ai Responsabili delle Unità Produttive.

Per l'espletamento delle sue funzioni in tema di Salute e Sicurezza è coadiuvato dal Prorettore con delega alle politiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi Roma Tre (Prorettore alla Sicurezza).

Art. 4 Prorettore alla Sicurezza: obblighi ed attribuzioni

Il Prorettore alla Sicurezza coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita la vigilanza sulla applicazione delle norme vigenti in tema di prevenzione e protezione nei Dipartimenti, nei Centri e nelle Scuole per il tramite dei Direttori e dei

Presidenti, e negli spazi di Ateneo per il tramite del Direttore Generale e dei Dirigenti.

Inoltre:

- a) riferisce periodicamente al Rettore;
- b) predispone insieme al Direttore Generale la Programmazione degli interventi relativi alla Salute e Sicurezza dell'Ateneo;
- c) predispone la Relazione Annuale consuntiva sullo stato della Sicurezza;
- d) convoca e presiede la riunione periodica annuale sulla sicurezza;
- e) dispone affinché i responsabili abbiano accesso, anche su supporto informatico al Documento della Valutazione dei Rischi relativo alla struttura di competenza.

Art. 5

Direttore Generale: obblighi ed attribuzioni

Sono attribuiti al Direttore Generale:

- a) la nomina dei Responsabili delle UP, di cui all'Art. 6, degli spazi di Ateneo;
- b) la nomina del Medico Competente (MC);
- c) la nomina del Medico Autorizzato (MA);
- d) la nomina degli Esperti Qualificati;
- e) la nomina dei Coordinatori per la Progettazione e la Esecuzione dei lavori di Sicurezza dei cantieri;
- f) la nomina degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- g) la nomina, la informazione e la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- h) i rapporti e la consultazione degli RLS;
- i) la informazione, la formazione e l'addestramento dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori;
- l) gli interventi urgenti di manutenzione e di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 6

Responsabili delle Unità Produttive: obblighi ed attribuzioni

I Direttori di Dipartimento e di Centro, i Presidenti di Scuola ed il Direttore Generale, per il tramite dei Dirigenti, sono Responsabili della gestione delle strutture a loro affidate e svolgono le funzioni di cui all'articolo 18 del D.L. n. 81/2008. In particolare attuano la vigilanza sul rispetto delle norme vigenti per il tramite dell'Addetto Locale alla sicurezza di cui all'Art. 7, ove nominato.

In ogni Polo o Edificio caratterizzato dalla presenza di più Unità Produttive con spazi di servizio comuni è istituito un Coordinamento per la Sicurezza composto dai Responsabili delle Unità Produttive, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e da una rappresentanza degli studenti del Polo scelta tra i Rappresentanti eletti. Il Coordinatore, scelto tra i Responsabili delle UP, esercita la vigilanza sugli spazi comuni e coordina le esercitazioni antincendio; convoca almeno una riunione annuale nella quale vengono trattati i temi di comune interesse per la salute e la sicurezza e le iniziative di coordinamento dell'azione di prevenzione e protezione; in particolare il Coordinatore organizza e mette in atto le esercitazioni antincendio dell'edificio nonché ogni altra iniziativa che necessita il coordinamento delle Unità Produttive.

Per ogni iniziativa, quali congressi, seminari, premiazioni, manifestazioni etc., che prevedono il coinvolgimento di più Unità Produttive i Responsabili delle UP individuano un Responsabile unico cui sono attribuite le funzioni di Preposto all'evento.

I Responsabili delle UP riferiscono periodicamente al Datore di Lavoro per il tramite del Prorettore.

Oltre le funzioni delegate ai Responsabili della UP è affidato il compito di:

- a) nominare l'Addetto Locale alla Sicurezza dandone comunicazione al Prorettore e al RSPP;

- b) designare preventivamente, e comunicare al RSPP i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere ai doveri di informazione, formazione e addestramento;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla legge;
- l) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, ed effettuare almeno una volta all'anno le esercitazioni antincendio informandone preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- m) fornire tempestivamente al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- n) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- o) vigilare ed adoperarsi affinché i Responsabili di cui all'art. 10 forniscano al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, ogni variazione in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive.

I Responsabili delle UP nella assunzione di impegni verso terzi ed in particolare i Docenti nella formulazione dei progetti di Ricerca verificano preventivamente la sostenibilità degli stessi in termini di salute e sicurezza, ovvero garantiscono le risorse necessarie.

Ai fini della Valutazione dei rischi e della Sorveglianza sanitaria i Responsabili delle UP comunicano al Responsabile del SPP ed al Medico Competente ogni variazione significativa relativa alla natura dei rischi ed alla organizzazione del lavoro e dispongono affinché nuove attività non inizino prima del loro inserimento nel Documento della valutazione dei rischi.

Art. 7

Addetto Locale alla sicurezza: obblighi ed attribuzioni

L'Addetto Locale alla sicurezza è individuato tra il personale dipendente a tempo indeterminato ed è preposto alle funzioni attribuite. Nei Dipartimenti l'Addetto Locale alla sicurezza è individuato tra i Professori.

L'Addetto Locale è debitamente formato per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

L'Addetto Locale alla sicurezza coadiuva il Responsabile, da cui dipende gerarchicamente nello svolgimento delle sue funzioni, ed esercita la vigilanza sulla applicazione delle norme vigenti in tema di prevenzione e protezione.

Nello svolgimento delle sue funzioni:

- a) vigila sul mantenimento delle strutture e sullo stato di manutenzione, sulla dismissione di beni e sulla gestione dei rifiuti, sul rispetto delle norme di divieto di fumo;
- b) vigila sulla esecuzione delle istruzioni del Responsabile in tema di salute e sicurezza;
- c) collabora alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi;
- d) coordina le esercitazioni antincendio relazionandosi per lo svolgimento con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Responsabile della UP, in presenza di accertate inadempienze, può revocare l'incarico.

Art. 8

Preposti: obblighi ed attribuzioni

Il Preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa ed è individuato sulla base della esigenze organizzative; ai Preposti vengono affidate dai Responsabili della UP, strutture e attività contenute nel Documento di Valutazione dei rischi della relativa struttura.

Tutto il personale universitario, Docente e TAB, nello svolgimento delle sue funzioni è preposto alla salute e sicurezza degli allievi.

I Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, provvedono a:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro Doveri di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Responsabile della UP sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

Art. 9
Docenti in Aula: obblighi ed attribuzioni

I docenti nell'espletamento dell'attività didattica in aula sono tenuti ad attivarsi per evitare comportamenti ed azioni che possano compromettere la integrità fisica e psichica degli allievi, anche ed in particolare nel caso di portatori di handicap.

In particolare devono:

- a) attivarsi per la eliminazione di semplici situazioni di pericolo e segnalare tempestivamente al Responsabile della UP sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro sia ogni altra condizione di pericolo riscontrata durante il lavoro;
- b) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché gli studenti, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) astenersi dal richiedere agli studenti di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- e) vigilare affinché le capienze delle aule non vengano superate ed informare il Responsabile della UP;
- f) nel caso di evacuazione:
 - interrompere immediatamente la lezione;
 - invitare gli studenti a mantenere la calma e a lasciare l'aula utilizzando le uscite di emergenza e seguendo i percorsi di fuga secondo le indicazioni della segnaletica a parete o degli Addetti all'evacuazione;
 - supportare gli allievi con handicap ed affidarli, se presenti, agli addetti all'Evacuazione;
 - uscire per ultimo chiudendo l'aula dopo aver verificato che tutti i presenti siano usciti;
 - recarsi nel punto sicuro di raccolta ove collaborare alla verifica delle presenze restandovi fino alla comunicazione del cessato allarme.

Art. 10
Responsabile delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio: obblighi ed attribuzioni

Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è il docente che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio ovvero: i Coordinatori delle ricerche, i Titolari dei Corsi e i Docenti guida degli allievi (delle tesi di laurea e del Dottorato, etc.).

Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio e li comunica al Responsabile della UP ed al RSPP.

In particolare il Responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 28, punto 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
- f) mettere a disposizione degli studenti un opuscolo riguardante le modalità d'uso delle attrezzature e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al RSPP, per il tramite del Responsabile della UP.

Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì a vigilare sulle attività svolte e sull'applicazione corretta delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati, verificandone l'operato.

Art. 11

Lavoratori: obblighi ed attribuzioni

I lavoratori ai sensi del presente regolamento sono i docenti, i ricercatori, i tecnici, gli amministrativi e i bibliotecari dipendenti dell'Università, nonché il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Responsabile della UP.

I lavoratori, devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Responsabili delle UP, ai Dirigenti ed ai Preposti, all'adempimento dei doveri previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Responsabili delle UP dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Responsabile della UP o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del proprio Datore di Lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 12

Studenti: obblighi ed attribuzioni

Gli studenti nello svolgimento delle attività nei laboratori sono equiparati ai lavoratori e sono pertanto tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 11.

Gli studenti nello svolgimento delle attività istituzionali, anche se effettuate all'esterno dell'Università, debbono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro evitando comportamenti ed azioni che possano compromettere la integrità fisica e psichica, in modo particolare, dei compagni.

In particolare devono:

- a) segnalare immediatamente al Docente o al Personale di Portineria o al Direttore di Dipartimento e di Centro, al Presidente di Scuola, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Docente e dal Personale di Portineria ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) in caso di emergenza ed evacuazione attenersi alle disposizioni impartite.

Art. 13

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati con le procedure fissate in Ateneo nel rispetto degli Accordi Quadro con le Organizzazioni Sindacali.

Art.14

Competenze ed Attribuzioni specifiche

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è unico per l'intero Ateneo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ai compiti specificatamente attribuiti dalle norme vigenti, svolge attività di consulenza tecnica e normativa verso i Responsabili delle UP nel merito dei contenuti.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione elabora e fornisce ai Responsabili delle UP le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Il Medico Competente è unico per l'intero Ateneo.

La sorveglianza sanitaria ed ogni funzione del Medico Competente sono centralizzate.

Il Medico Autorizzato è unico per l'intero Ateneo.

La sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, classificati come lavoratori esposti di categoria A, e ogni funzione del Medico Autorizzato sono centralizzate.

È compito dei Responsabili delle UP segnalare, ai fini della sorveglianza sanitaria e della sorveglianza medica, i nominativi ed i rischi cui i singoli lavoratori sono esposti.

L'Esperto Qualificato in radioprotezione è unico per l'intero Ateneo.

Le squadre per la Lotta Antincendio e gli addetti al Pronto Soccorso sono individuati e nominati da ciascun Responsabile della UP tra i docenti ed il personale TAB della Unità produttiva.

L'Area tecnica e l'Area patrimonio hanno il compito, ciascuno per la propria competenza, di

assicurare la sicurezza e la salubrità dei Contenitori in relazione alle specifiche destinazioni d'uso.

L'Area tecnica e l'Area patrimonio svolgono attività di consulenza tecnica e normativa verso i Responsabili delle UP nel merito dei Contenitori.

I Servizi di Portineria svolgono le attività di prevenzione e vigilanza loro affidate in coordinamento con i Responsabili delle UP o con i Coordinatori degli Osservatori per la Sicurezza.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sono affidate all'Area Tecnica e all'Area Patrimonio che intervengono sia sulla base di una programmazione periodica attuata secondo le vigenti disposizioni regolamentari interne all'Ateneo che su richiesta dei Responsabili delle UP.

Il registro degli infortuni è unico per l'intero Ateneo.

È compito dei Responsabili delle UP dare immediata comunicazione all'Area personale e all'Area contratti per i provvedimenti di competenza, in ordine rispettivamente alla denuncia all'I.N.A.I.L. e alle altre tipologie di coperture assicurative, nonché al Responsabile del SPP ed al Medico Competente.

Art.15

Norme di chiusura e riferimenti

I riferimenti specifici per il presente regolamento sono:

- 1) Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) Decreto Ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998. Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 e ss.mm.e.ii. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.